

Legge regionale 11/08/2010, n. 22 - Calabria

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

Epigrafe

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 - Calabria^[1]

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.

Note:

^[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

Art. 10 Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'[articolo 2401](#) del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese^[14].

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi

sono abrogate.

Note:

[14]Comma aggiunto dall' [art. 2](#), comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).